



**COMUNE DI SERINA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

V.le Papa Giovanni XXIII,1 –24017 SERINA –cod.fisc.00342670163 Email [serina@spm.it](mailto:serina@spm.it)

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI INTERNI  
(Decreto Legislativo n. 507 del  
15.11.1993)**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 24  
In data 02.06.1995**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 8  
In data 24.01.1997**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 76  
In data 27.11.1997**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 4  
In data 04.02.2002**

**Integrato e modificato con deliberazione  
C.C. n. 15 in data 30.04.2010**

## **INDICE**

### **Titolo I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.**

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

### **Titolo II: TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.**

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Computo delle superfici
- Art. 9 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art.10 Agevolazioni e riduzioni
- Art.10-bis Esenzione per insediamenti produttivi
- Art.11 Classificazione dei locali ed aree
- Art.12 Tassa giornaliera
- Art.13 Funzionario responsabile
- Art.14 Autotutela

### **Titolo III: DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE.**

- Art.15 Denunce
- Art.16 Accertamento e controllo
- Art.17 Riscossione
- Art.18 Rimborsi
- Art.19 Sanzioni
- Art.20 Contenzioso

### **Titolo IV: DISPOSIZIONI FINALI.**

- Art.21 Disposizioni transitorie
- Art.22 Abrogazioni
- Art.23 Rinvio

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Serina tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/93.

#### **ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto da Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica e di fatto servita:

- in misura pari al 100% della tariffa, se la suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 200 metri;
- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 201 fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 501 metri;

La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni, viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo il rifiuti nei luoghi di raccolta.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti (comma 4 dell'art. 59 D.Lgs 507/1993). Le condizioni debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **ART. 3**

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche:

- a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonchè altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna;
- c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (gas, acqua, luce)
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- e) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani accessori, ove non si abbia di regola presenza umana;
- g) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica sportiva; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quello adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- h) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- i) cave di sola aerazione, chioschi, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a cielo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti Speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che ,usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali;

- c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggette alla tassa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n.915/1982 e successive modificazioni.

I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare agli uffici del settore tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi; il Funzionario Responsabile della tassa si pronuncia circa l'accoglimento della stessa entro 90 giorni dalla presentazione. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 -comma S- del D.L. n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 - comma 3 - del D.L. n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici o nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologia e odontotecnici, laboratori di analisi: 75%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 75%;
- elettrauto: 75%;
- caseifici e cantine vinicole: 50%;
- autocarrozerie, falegnamerie e verniciatori in genere, fonderie, ceramiche e smalterie: 75%;
- officine di carpenteria metallica: 65%;
- tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%;

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come sopra precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Serina, che insistono sul suo territorio.

Sono esclusi altresì dalla tassa i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

#### **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini fino a 10 alloggi; - del 6% per i condomini da 11 a 20 alloggi; - del 2% per i condomini da 21 alloggi oltre. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **ART. 5**

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

**TITOLO II**  
**TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

**ART. 6**  
**PARAMETRI**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché la costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta comunale, tendendo al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa stessa ed il costo di erogazione del relativo servizio.

Le variazioni dell'ammontare del tributo, derivanti dall'applicazione di nuove tariffe debitamente approvate, si intendono notificate ai contribuenti già tassati con la pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

**ART. 7**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc. , esclusi quelli elencati nell'art. 3) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od internate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici
- che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 40 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni, ecc.
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di ufficio, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

## **ART. 8 COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri. Per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono computate nella misura del 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## **ART. 9 TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

- ABROGATO -

## **ART. 10 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Si potranno applicare riduzioni fino ad un massimo del 70% in caso di:

- a) attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi di carattere tecnologico comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico; la riduzione di cui sopra verrà applicata esclusivamente sulla parte di superficie ed area operativa (es.: sulla superficie dei laboratori artigianali con esclusione di eventuali magazzini ed accessori.);
- b) attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire al servizio di smaltimento rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del D. Lgs. 507/93.

I contribuenti in possesso dei requisiti, devono presentare richiesta di riduzione entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni, corredata della idonea documentazione.

Il Funzionario Responsabile del tributo dispone la riduzione a partire dall'anno in corso e comunque per un ammontare non superiore alle spese sostenute o alle entrate prodotte.

Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- b) i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal comune.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni e riduzioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs.507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ART. 10 BIS ESENZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività industriali e/o artigianali sul territorio comunale sono esentati dalla tassa gli immobili occupati ed utilizzati direttamente ed indirettamente per lo svolgimento di attività di industriali e/o artigianali che annoveri un numero di dipendenti pari o superiore a 30.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è specificamente subordinata alle presenti condizioni:
  - data di insediamento dell'attività dall'anno 2009 e numero di dipendenti pari o superiore a 30, che dovranno essere attestati dal certificato di iscrizione alla CCIA;
  - l'attività industriale e/o artigianale dovrà essere in corso nell'anno di esenzione, dovendo a tal fine essere specificamente attestata la produzione nello stabilimento industriale/artigianale;
  - gli immobili esentati (uffici, immobili adibiti a magazzini, custodia, depositi, servizi igienici, ecc) dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, delle attività complementari e sussidiarie alla produzione industriale vera e propria (attività d'ufficio – contabilità, ordinativi, contratti – attività di carico e scarico, ecc) e dovranno essere necessariamente e fisicamente compresi nella medesima struttura immobiliare dello stabilimento industriale/artigianale;
3. I soggetti passivi, che intendono richiedere l'esenzione, dovranno, entro il 15.05 dell'anno in cui si presentano le caratteristiche necessarie per usufruire dell'esenzione stessa, presentare al Comune, relativa domanda redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
4. La durata dell'esenzione ha sempre efficacia, di anno in anno, fatto salvo la dimostrazione di utilizzare con contratto a tempo indeterminato con non meno di 30 unità lavorative;

## **ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs.n.507/1993, i locali sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

### CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, e religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, sedi di associazioni senza scopo di lucro;
- 3) Sale teatrali, cinematografiche e convegno;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi;

### CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, parchi gioco, parchi di divertimenti, residence e villaggi turistici;

### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettivo-alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenza;
- 4) Strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- 5) Abitazioni private non servite dal servizio di raccolta differenziata
- 6) Abitazioni private con compostaggio;
- 7) Attività ricettivo-alberghiere con compostaggio;
- 8) Collegi, case di vacanza, convivenze con compostaggio;
- 9) Strutture socio-assistenziali e sanitarie con compostaggio;
- 10) Abitazioni private non servite dal servizio di raccolta differenziata con compostaggio.

### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi, sale giochi;

### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;

- 3) Depositi e magazzini artigianali, industriali e commerciali;
- 4) Depositi e magazzini artigianali, industriali e commerciali con compostaggio;
- 5) Attività di produzione artigianale o industriale con compostaggio;

#### CATEGORIA F

1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; osterie; discoteche, sale da ballo;

2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;

Pubblici esercizi, bar, ristoranti non serviti dal servizio di raccolta differenziata;

Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; osterie; discoteche, sale da ballo con compostaggio;

Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con compostaggio;

Pubblici esercizi: bar, ristoranti non serviti dal servizio di raccolta differenziata, con compostaggio;

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Dal 01.01.1997 ai diversi locali ed aree che compongono lo stesso insediamento produttivo vengono imputate tariffe differenziate in base alla precisa destinazione dei locali stessi ed alla classificazione stabilita, ad esclusione della categoria C2 - attività ricettivo alberghiera - per la quale si applica un'unica tariffa per tutti i locali ed aree di pertinenza dell'attività alberghiera.

### **ART. 12 TASSA GIORNALIERA**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, cono senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Serina la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categorie contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche - con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: - occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;

- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a 2 ore giornaliere;

- occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

### **ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

### **ART. 14 AUTOTUTELA**

Salvo che sia intervenuto un giudicato, l'Ufficio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

**TITOLO III**  
**DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE**

**ART. 15**  
**DENUNCE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

**ART. 16**  
**ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. 507/1993. Il Comune potrà provvedere annualmente a campione per ogni categoria a verificare la superficie tassata dei contribuenti.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo al fine di verificare la corretta applicazione delle operazioni di compostaggio e la facoltà di revoca dell'applicazione del relativo indice di produttività e qualità specifica in caso di mancata osservanza delle relative indicazioni e prescrizioni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

## **ART. 17 RISCOSSIONE**

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

## **ART. 18 RIMBORSI**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio e il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ART. 19 SANZIONI**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

## **ART. 20 CONTENZIOSO**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, sezione staccata di Bergamo.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 21**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2, comma 3, art. 4, commi 2-4-5, art. 5, comma 3, art. 9, comma 1, che hanno decorrenza dal 10 gennaio 1996 e di quelle previste dall'art. 3, comma 2, ipotesi a che hanno decorrenza dal 10 gennaio 1997.

Limitatamente all'anno 1997 il termine per la presentazione delle richieste di riduzione della tassa per chi attua il compostaggio domestico di cui all'art. 10 viene prorogato al 20.02.1997.

La riduzione di cui all'art. 10 relativa alle ipotesi a) e b) è applicata con effetto dal 01.01.1996.

Si applicano dal 10 gennaio 1995 le disposizioni relative alla riscossione in quattro rate bimestrali (comma 3, art. 72 del D.Lgs.507193).

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. 50711993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall'01.01.1996.

La determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, sono oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 10 gennaio 1996.

#### **ART. 22**

#### **ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 23**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

## **P U B B L I C A Z I O N E**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30.04.2004, dichiarata immediatamente eseguibile e pertanto il presente regolamento, è stato ripubblicato all'Albo pretorio dalla data di esecutività del 30.04.2010 per ulteriori 15 gg. consecutivi dal 12.05.2010 al 27.05.2010.

Addì, 28.05.2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Ferrari dr.Giuseppe

---

Su attestazione del Messo comunale si certifica che il Presente Regolamento, ai sensi dell'art. 62, comma 2 dello Statuto comunale, è divenuto esecutivo in data 28.05.2010.

Addì, 28.05.2010.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Ferrari dr.Giuseppe